

N. R.G. 13799/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

nella causa civile iscritta al n. **13799/2016** promossa da:

GIANNI GISSI con il patrocinio dell'avv. CALONGHI ALBERTO e dell'avv. ZAMMATARO LAURA

ATTORE

contro

RICAMBIO RAPIDO S.R.L. (C.F. 0261969098) con il patrocinio dell'avv. SENINI ENRICA

CONVENUTO

STAGE 6 DEVELOPMENT GMBH

TERZA CHIAMATA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2016 Gianni Gissi conveniva in giudizio Ricambio Rapido s.r.l. al fine di sentire accertare la contraffazione da parte della convenuta del brevetto n. 0001316571 di propria titolarità.

Con comparsa del 22 dicembre 2016 si costituiva in giudizio Ricambio Rapido s.r.l. chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità del brevetto azionato. Con il medesimo atto la convenuta chiamava in causa la società di diritto tedesco Stage 6 Development GMBH, produttrice del bene asseritamente in contraffazione, al fine di essere dalla stessa manlevata da eventuali conseguenze negative derivanti dalla presente causa.



Autorizzata la chiamata in causa del terzo (non costituitosi in giudizio), la convenuta eccepiva quindi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del. D.lgs. 168/2003, a favore del Tribunale di Milano.

A questo punto il G.I. riteneva opportuno investire immediatamente il Collegio della questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni, concedeva i termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

2. La questione sottoposta all'esame del Collegio verte esclusivamente sull'applicabilità dell'art. 4, comma 1-bis, del D.lgs. 168/2003 alla presente fattispecie.

La disposizione in parola deroga, nell'ambito delle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai criteri di competenza previsti in via ordinaria dallo stesso D.lgs. 168/2003, attribuendo a taluni tribunali puntualmente individuati le controversie "*nelle quali è parte*" una società di diritto straniero.

Come è noto (e desumibile dai lavori preparatori) la *ratio* dell'intervento legislativo era quella di concentrare nei tribunali c.d. "di grandi dimensioni" le cause riguardanti società straniere, sul presupposto che i vantaggi in termini di efficienza, conseguibili più agevolmente all'interno di uffici giudiziari maggiormente strutturati, potessero tradursi in giudizi più celeri e, per tale via, accrescere l'attrattività del "Sistema Italia" agli occhi degli investitori esteri.

La convenuta, sostenendo una interpretazione letterale del comma 1-bis del citato art. 3, che fa riferimento alla nozione di "parte", rileva l'incompetenza di questo Tribunale, a seguito dell'autorizzazione della chiamata in causa della società tedesca, divenuta "parte" del giudizio.

L'attrice contesta tale tesi e, osservando come l'ipotesi contemplata dalla norma sia unicamente quella del litisconsorzio originario, esclude che nel caso di specie, caratterizzato da una situazione di litisconsorzio successivo, realizzato su iniziativa del convenuto, il foro speciale possa attrarre la controversia connessa, instaurata fra altre parti.

Con riguardo alla questione odierna consta un unico precedente di merito specifico (Trib. Bologna, 7 marzo 2018): affrontando una fattispecie analoga alla presente, il Tribunale di Bologna ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata da una società di diritto straniero chiamata in garanzia da uno dei convenuti, argomentando nel senso che l'inciso "*anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 del codice di procedura civile*" costituisca l'unica ipotesi di connessione rientrante nell'ambito applicativo del comma 1-bis dell'art. 3 e che, in particolare, proprio il mancato richiamo all'art. 32 c.p.c. vada inteso quale segno della volontà del legislatore di



non assoggettare le cause di garanzia al regime speciale previsto in tema di competenza dalla citata norma.

Orbene questo Collegio ritiene di aderire alla suddetta impostazione esegetica, che sottrae le ipotesi di connessione per garanzia alle conseguenze di cui al comma 1-bis dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003, non soltanto valorizzando il mancato richiamo all'art. 32 c.p.c., ma anche sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Innanzitutto va rammentato il principio generale del processo civile secondo il quale sono di norma irrilevanti, ai fini della determinazione della competenza, le circostanze manifestatesi successivamente all'instaurazione del giudizio.

In secondo luogo occorre avere riguardo al principio delle Preleggi secondo il quale le norme derogatrici di regole generali devono essere oggetto di stretta interpretazione: nel caso di specie, il comma 1-bis dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003 opera dichiaratamente in deroga agli “*ordinari criteri di competenza territoriale*”, introducendo una ulteriore fattispecie di competenza funzionale all'interno di una materia (la proprietà industriale) di per sé già devoluta alla competenza per materia inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa, in forza di “*normative speciali*” espressamente richiamate, peraltro, dallo stesso comma 1-bis.

Ne consegue, più rafforzata, l'esigenza di non estendere oltre i casi espressamente previsti l'ambito applicativo di una norma speciale che può essere definita “di secondo livello”, nella misura in cui va a incidere, in punto di foro competente, su controversie già sottratte, in forza del d.lgs. 168/2003 e del C.p.i., agli ordinari criteri di competenza territoriale.

L'opzione esegetica che limita il campo di applicazione del comma 1-bis dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003 alle ipotesi in cui la società di diritto straniero è parte *ab origine*, in quanto attrice, convenuta principale o per connessione *ex art. 33 c.p.c.*, è confortata dalla lettura delle disposizioni, anch'esse speciali, che regolano il foro della pubblica amministrazione.

Si fa riferimento, in particolare, al R.D. 1611/1933, che all'art. 6, comma primo, detta disposizioni analoghe al comma 1-bis dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003, mentre al comma secondo disciplina espressamente l'ipotesi in cui l'amministrazione statale sia chiamata in garanzia nel processo, richiedendo in questo caso, ai fini dello spostamento della causa principale e di quella connessa, la “*semplice richiesta dell'amministrazione*”.

Nelle suddette scelte legislative traspare, quale fattore comune, un certo *favor* per la pubblica amministrazione statale, da una parte, e per la società straniera dall'altra, laddove viene consentito a queste due tipologie di soggetti di citare (ovvero essere convenute) in giudizio in un foro speciale.



Tuttavia la differenza tra le due fattispecie risiede proprio nel comma secondo del citato art. 6, mediante il quale il legislatore del 1933, a differenza di quello che nel 2012 ha novellato il d.lgs. 168/2003, ha autorizzato lo spostamento sia della causa principale sia della causa di garanzia, in deroga alle regole generali, su richiesta dell'amministrazione interessata.

3. Alla luce di quanto sopra deve quindi affermarsi che, in difetto di espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non possa determinare l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, né con riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus processus*, né tantomeno in relazione alla causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure parte.

Dette conclusioni appaiono infine coerenti con l'*iter* processuale della presente causa, in cui l'eccezione di incompetenza è stata sollevata non già dalla società straniera, peraltro neanche costituitasi in giudizio, bensì da parte convenuta, su iniziativa della quale la società straniera è stata chiamata in causa.

P.Q.M

Letto l'art. 279, primo comma, c.p.c., non definendo il giudizio,

RIGETTA l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e rimette sul ruolo la causa, fissando udienza avanti al G.I. in data **7 marzo 2019**, ore 11, per la prosecuzione del giudizio.

Si comunichi.

Brescia, 25 gennaio 2019

Il Presidente

RAFFAELE DEL PORTO

